

Da "francescorubbio@pecavvpa.it" <francescorubbio@pecavvpa.it>
A "sas" <serviziAusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data lunedì 8 febbraio 2021 - 16:11

(Alleg. 2)

riscontro richiesta di parere contenzioso Sas c. Lucchese, Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav.

Illustre Presidente,

con riguardo alla richiesta in oggetto, si ribadisce quanto espresso nell'agosto del 2019 e segnatamente. Nella vicenda in esame il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1843 del 2019, ha accertato la illegittimità del contratto di somministrazione intercorso tra la ricorrente e l'agenzia interinale per il periodo in cui la stessa ha prestato attività per Multiservizi e conseguentemente ha dichiarato la costituito un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima con decorrenza 11 giugno 2009. Il Tribunale poi, andando contro all'ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, ha rigettato le domande spiegate nei confronti di Sas ritenendo che tra la stessa e la Multiservizi non si sia verificato alcun trasferimento di azienda.

Ciò posto occorre rilevare come il Tribunale non abbia valutato l'eccezione di decadenza promossa da Sas dal diritto di richiedere l'accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione con Multiservizi. La lavoratrice, invero, non ha impugnato il contratto a tempo determinato entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 183 del 2010. Sul punto si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione n. 8461 del 2017, secondo cui "In tema di somministrazione di lavoro, il regime della decadenza di cui al novellato art. 6 l. n. 604 del 1966, esteso dall'art. 32, comma 4, l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv., con modificazioni, dalla l. n. 10 del 2011, non si applicano ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), bensì anche a quelli già scaduti a tale data, in quanto la nuova regolamentazione interviene su poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina". La questione non è tuttavia pacifica atteso che la Cassazione si è espressa in modo opposto con altra e più risalente pronuncia, e segnatamente la n. 2462 del 2016.

Orbene sulle superiore questione, un ristretto margine per un esito positivo della controversia in grado di appello – che non può ovviamente essere garantito – potrebbe sussistere. A tal fine è stato proposto appello incidentale avverso la pronuncia nella parte in cui è stato costituito il rapporto di lavoro con Multiservizi.

Tuttavia qualora il superiore rilievo non dovesse essere accolto dalla Corte di Appello, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sig.ra Lucchese otterrebbe il transito in Sas ai sensi dell'art. 2112 c.c. con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della sentenza di primo grado a quella di appello.

In ragione di quanto sopra e stante l'alea del giudizio di appello, è rimessa alla valutazione di Codesta Spett.le Società la scelta di accettare la proposta transattiva avanzata dalla sig.ra Lucchese, avente ad oggetto l'assunzione della lavoratrice a fronte della rinuncia della stessa alla retribuzioni medio tempore maturate.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, e porgo cordiali saluti.

Avv. Francesco Paolo Rubbio

CLA

